

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

QUARTA SESSIONE

(Strasburgo, 3-5 giugno 1997)

RISOLUZIONE 53 (1997)¹

SUL

**PROGETTO PRELIMINARE DI CONVENZIONE
EUROPEA DEL PAESAGGIO**

¹ Discussa e adottata dal Congresso il 4 giugno 1997, seconda seduta (ved. doc. CG (4) 6, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. P. Hitier, Relatore)

Ris.53

Il Congresso,

1. Avendo preso conoscenza della relazione interinale presentata dal Sig. Pierre HITIER (Francia) alla presente Sessione ;
2. Ricordando l'invito rivolto al Congresso nell'ambito della Risoluzione 256 (1994) della Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali di elaborare, a partire dalla Carta sul paesaggio mediterraneo approvata a Siviglia, una Convenzione quadro sulla gestione e sulla salvaguardia del paesaggio naturale e culturale di tutta l'Europa ;
3. Convinto che la dimensione paesaggistica del territorio europeo nel suo complesso dev'essere oggetto di una salvaguardia, di una gestione e/o di una pianificazione in quanto costituisce una delle condizioni essenziali in vista di migliorare la qualità dell'ambito di vita delle popolazioni in Europa ;
4. Ricordando le seguenti Raccomandazioni del Comitato dei Ministri :
 - la Raccomandazione (79) 9 concernente la schede di identificazione e di valutazione dei paesaggi naturali in vista della loro protezione ;
 - la Raccomandazione (92) 8 sulla protezione dei suoli ;
 - la Raccomandazione (94) 6 per uno sviluppo e per un'utilizzazione sostenibile del mondo rurale, con particolare attenzione annessa alla tutela della vita selvatica e dei paesaggi ;
 - la Raccomandazione (95) 9 concernente la protezione dei siti culturali integrata alle politiche paesaggistiche
5. Ricordando la Raccomandazione dell'Assemblea parlamentare 1091 (1988) sulla Campagna europea per il mondo rurale e per una nuova gestione dello spazio rurale ;
6. Ricordando la sua Raccomandazione 14 (1995) sulla Carta europea delle regioni montane ;
7. Tenendo presente la Carta urbana europea elaborata dalla CPLRE nell'ambito del seguito dato alla Campagna europea per la rinascita delle città, organizzata dal Consiglio d'Europa fra il 1980 e il 1982 ;
8. Avendo presente la Carta europea dell'autonomia locale ;
9. Approva il Progetto preliminare di Convenzione europea del paesaggio così come figura nell'Allegato 1 della presente Risoluzione ;
10. Incarica il Gruppo di lavoro sulla Convenzione europea del paesaggio :
 - i. di esaminare, durante il periodo tra le due sessioni 1997/1998, in vista della loro integrazione nel testo :
 - il Parere dell'Assemblea parlamentare ;
 - il Parere del Comitato delle Regioni dell'Unione europea ;
 - le proposte presentate dai suoi Delegati durante la presente Sessione così come figurano nell'Allegato 2 ;

ii. di indire una Conferenza di consultazione dei governi europei e delle organizzazioni intergovernative interessati dal Progetto preliminare di Convenzione contenuto nell'Allegato 1 di questa Risoluzione, tenendo conto dei Pareri e delle proposte sopraccitate, e ciò entro il 15 aprile 1998 ;

iii. sulla base di quanto precede, di presentargli, durante la sua 5^a Sessione (1998), un progetto definitivo di cui si raccomanderebbe l'adozione al Comitato dei Ministri ;

11. Essendo convinto che :

i. il paesaggio si presta perfettamente ad una trasposizione informatica, dati i suoi legami con l'immaginazione umana, con l'identità culturale e con l'estetica, nonché a motivo della sua natura pluridisciplinare ;

ii. il settore dei CD-Rom costituisce un settore in piena espansione, dotato di enormi potenzialità tecnologiche che necessitano di venir applicate a soggetti in grado di garantire la redditività della produzione ;

iii. la trasposizione informatica dei principi contenuti nel progetto di Convenzione europea del paesaggio in un CD-Rom multimedia costituisce un mezzo di sensibilizzazione nuovo, straordinario, conforme agli obiettivi dell'Organizzazione e corrispondente ai più recenti sviluppi nel settore della comunicazione e dell'informazione ;

12. Incoraggia il Gruppo di lavoro a continuare le sue attività per quanto concerne l'elaborazione di un CD-Rom multimedia che costituisca il supporto informatico dei principi contenuti nel progetto di Convenzione europea del paesaggio.

ALLEGATO I

Progetto preliminare di Convenzione europea del paesaggio

PREAMBOLO

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

1. Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa consiste nel realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri, per salvaguardare e promuovere gli ideali ed i principi che rappresentano il loro patrimonio comune ;
2. Desiderosi di pervenire a un equilibrio armonioso della società con il proprio ambiente in vista di favorire uno sviluppo sostenibile ;
3. Rilevando che il paesaggio, in quanto elemento ambientale complesso, svolge importanti funzioni d'interesse generale, su di un piano culturale, ecologico, sociale ed economico, contribuendo in tal modo allo sviluppo armonioso degli esseri umani ;
4. Coscienti che il paesaggio attesta i rapporti passati e presenti degli esseri umani con il loro ambito di vita, che concorre all'elaborazione delle culture e delle tradizioni locali e che rappresenta, proprio per questo, una componente essenziale del patrimonio naturale e culturale europeo ;
5. Osservando che le evoluzioni delle tecniche di produzione agricola, silvicola, industriale e mineraria e delle usanze in materia di urbanismo , di trasporti, di reti, di turismo e di svaghi e, più genericamente, i cambiamenti economici mondiali producono l'effetto di accelerare la trasformazione dei paesaggi e la loro dinamica ;
6. Avendo presente i testi giuridici esistenti a livello internazionale nei settori della tutela e della gestione del patrimonio naturale e culturale, dell'assetto territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontiera ;
7. Constatando che nessuno strumento giuridico internazionale è consacrato direttamente e globalmente alla salvaguardia, alla gestione e all'assetto dei paesaggi europei ;

Si sono accordati su quanto segue :

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, si intende dire con :

- "Paesaggio": una determinata parte di territorio così com'è percepita dagli esseri umani, il cui aspetto è dovuto a fattori naturali ed umani e alle loro interrelazioni ;

- "Salvaguardia paesaggistica" : le azioni di mantenimento delle condizioni esistenti di un paesaggio giustificate dal suo insigne valore dovuto alla configurazione naturale particolare o al tipo d'intervento umano che lo riguarda ;
- "Gestione paesaggistica" : le azioni volte ad armonizzare le trasformazioni di un paesaggio determinate dalle necessità economiche e sociali, con le esigenze delle popolazioni per quanto riguarda il loro ambito di vita in una prospettiva di sviluppo sostenibile ;
- "Assetto paesaggistico" : le azioni basate su progetti di pianificazione di territori che offrono un carattere prospettivo particolarmente marcato, volto all'elaborazione di nuovi paesaggi a seconda delle esigenze delle popolazioni interessate ;
- "Obiettivo di qualità paesaggistica" : la formulazione delle esigenze delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambito di vita ;
- "Piano paesaggistico" : documento cartografico e fotografico basato sull'identificazione e sulla valutazione della dimensione paesaggistica di un dato territorio in vista delle decisioni concernenti le trasformazioni che lo riguardano.

Articolo 2 : Campo d'applicazione

La presente Convenzione si applica a tutto il territorio europeo delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periferici urbani. Essa concerne sia i paesaggi straordinari che i paesaggi comuni che influiscono sull'ambiente di vita delle popolazioni in Europa.

Articolo 3 : Obiettivo

L'obiettivo della presente Convenzione consiste nel garantire la salvaguardia, la gestione e l'assetto del paesaggio in Europa tramite l'adozione di principi generali, l'impostazione di provvedimenti d'intervento e l'organizzazione di una collaborazione internazionale basata su metodi scientifici.

Articolo 4 : Principi generali

Nell'ambito del suo ordine giuridico interno, ogni Parte s'impegna :

- a. a consacrare giuridicamente il paesaggio in quanto bene comune, fondamento dell'identità culturale e locale delle popolazioni, componente essenziale dell'ambito di vita ed espressione della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale, ecologico, sociale ed economico ;
- b. a formulare e ad attuare politiche paesaggistiche volte alla tutela, alla gestione, all'assetto del paesaggio, che siano conformi con le disposizioni della presente Convenzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, così com'è definito dalla Carta europea dell'autonomia locale, privilegiando, all'occorrenza, la cooperazione intercomunale e interregionale ;

Ris.53

c. a prevedere delle procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri protagonisti interessati dalla concezione e dalla realizzazione delle politiche paesaggistiche menzionate alla *Littera* b. qui di seguito ;

d. a tenere sistematicamente conto del paesaggio nelle politiche da essi esplicate in materia di assetto territoriale, di urbanismo e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, come anche nelle loro politiche settoriali con eventuali conseguenze dirette o indirette sul paesaggio.

CAPITOLO II - MISURE D'INTERVENTO

Articolo 5 : Sensibilizzazione

Ogni Parte s'impegna a realizzare presso la pubblica opinione, presso i responsabili eletti e presso le associazioni, delle campagne d'informazione e di sensibilizzazione volte a suscitare e a sviluppare una coscienza del valore dei paesaggi presenti e futuri.

Articolo 6 : Formazione ed educazione

Ogni Parte s'impegna a :

a. istituire la formazione di specialisti della conoscenza e dell'intervento sui paesaggi ;

b. instaurare programmi pluridisciplinari di addestramento professionale complementare per le diverse categorie professionali, pubbliche o private, interessate direttamente o indirettamente dal paesaggio ;

c. sviluppare insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell'ambito delle discipline interessate, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni concernenti la sua salvaguardia, la sua gestione e il suo assetto.

Articolo 7 : Identificazione e valutazione

1) Mobilitando i protagonisti interessati conformemente all'articolo 4.c di cui sopra e per una migliore conoscenza di questi paesaggi, ogni Parte s'impegna a :

a. identificare i propri paesaggi, ad analizzare le loro particolarità, nonché le dinamiche e le pressioni che le modificano ;

b. stimare il valore dei paesaggi identificati tenendo conto della loro rarità, della loro graduatoria e dei valori particolari che vengono loro attribuiti dal pubblico e dagli protagonisti interessati.

2) I lavori di identificazione e di valutazione beneficeranno degli scambi di esperienze e di metodologie, organizzati fra le Parti, su scala europea, in applicazione dell'articolo 11.1 della presente Convenzione.

Articolo 8 : Obiettivi di qualità paesaggistica

Ogni Parte s'impegna a stabilire degli obiettivi di qualità paesaggistica concernente i paesaggi identificati e valutati, e ciò nell'ambito di un processo di consultazione pubblica su scala locale, conformemente all'articolo 4.c, qui di seguito.

Articolo 9 : Mezzi di salvaguardia, di gestione e di assetto dei paesaggi

In previsione di realizzare gli obiettivi di qualità paesaggistica, ogni Parte s'impegna ad instaurare metodi d'intervento per la salvaguardia, la gestione e/o l'assetto dei paesaggi identificati e valutati. Questi mezzi potranno consistere in provvedimenti giuridici e/o finanziari quali quelli che figurano in allegato alla presente Convenzione.

CAPITOLO III - COOPERAZIONE EUROPEA

Articolo 10 : Principi

Le Parti riconoscono che i paesaggi europei costituiscono una risorsa europea, culturale, ecologica ed economica comune a tutti i Paesi europei per la salvaguardia, la gestione e l'assetto della quale hanno il dovere di collaborare.

Articolo 11 : Assistenza tecnica e scientifica reciproca

Le Parti s'impegnano a :

- a. prestarsi reciprocamente assistenza, dal punto di vista tecnico e scientifico, tramite scambi di esperienze e di lavori di ricerca in materia di paesaggi ;
- b. favorire gli scambi di specialisti del paesaggio, segnatamente per la formazione e per l'informazione.

Articolo 12 : Scambi d'informazioni

Le Parti s'impegnano a scambiarsi informazioni su tutte le questioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 : Paesaggio transfrontaliero

Le Parti s'impegnano, nella misura dei loro bisogni, a preparare programmi internazionali d'identificazione, di valutazione, di salvaguardia, di gestione e di assetto dei paesaggi transfrontiera facendo ricorso, per quanto possibile, agli enti locali e regionali posti sotto gli auspici della Convenzione quadro sulla cooperazione transfrontiera degli enti o delle autorità territoriali europee.

CAPITOLO IV - COMITATO EUROPEO DEL PAESAGGIO

Articolo 14 : Statuto

- 1) Ai fini della presente Convenzione viene creato un Comitato europeo del paesaggio ricollegato al Consiglio d'Europa.
- 2) Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato europeo del paesaggio. Ogni delegazione dispone di un voto. L'Assemblea parlamentare e il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa possono a loro volta farsi rappresentare alle riunioni del Comitato europeo del paesaggio in quanto osservatori.
- 3) Nei settori di sua competenza, l'Unione europea dispone, per esercitare il proprio diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parte alla presente convenzione. L'Unione europea non esercita il proprio diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.
- 4) Ogni Stato membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare presso il Comitato europeo del paesaggio da un osservatore. Il Comitato europeo del paesaggio può, all'unanimità, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che non sia Parte alla Convenzione a farsi rappresentare da un osservatore. Finché l'Unione europea non diventa Parte, essa può essere rappresentata al Comitato europeo del paesaggio da un osservatore.
- 5) Qualsiasi organizzazione governativa o non governativa, nazionale o internazionale, tecnicamente qualificata nel settore coperto dalla presente Convenzione può informare, con almeno tre mesi di anticipo, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua intenzione di farsi rappresentare alle riunioni del Comitato europeo del paesaggio. È ammessa in quanto osservatore, a meno che un terzo delle Parti, come minimo un mese prima della riunione, non abbia informato il Segretario generale del Consiglio d'Europa che vi si oppone.
- 6) Il Comitato europeo del paesaggio è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne assume la Segreteria. Si riunisce almeno una volta all'anno o se il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa o un terzo delle Parti lo richiedono.
- 7) Il Comitato europeo del paesaggio può creare sottocomitati *ad hoc*, rivolgersi ad esperti o farsi coadiuvare da organizzazioni non governative.
- 8) La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale per tenere una riunione del Comitato e prendere decisioni.
- 9) Le decisioni del Comitato europeo del paesaggio sono prese a maggioranza dei membri presenti.
- 10) Il Comitato europeo del paesaggio stabilisce il proprio regolamento interno tenendo conto delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 15 : Relazioni

Dopo ciascuna delle sue riunioni, il Comitato europeo del paesaggio trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulle decisioni prese. Rivolge detta relazione per informazione all'Assemblea parlamentare ed al Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa.

Articolo 16 : Funzioni

Il Comitato europeo del paesaggio ha l'incarico di promuovere e di controllare l'applicazione della presente Convenzione e in particolare :

- a. di fare raccomandazioni alle Parti sulle misure da prendere per la realizzazione della Convenzione attirando, all'occorrenza, l'attenzione delle Parti sui paesaggi in pericolo ;
- b. di adottare linee direttrici concernenti l'identificazione e la valutazione dei paesaggi, gli obiettivi di qualità paesaggistica e i provvedimenti d'intervento volti alla salvaguardia, alla gestione o all'assetto del paesaggio. Queste linee direttrici sono approvate alla maggioranza dei tre quarti dei suffragi ;
- c. di promuovere programmi di sensibilizzazione del pubblico e di formazione professionale e di favorire gli scambi d'informazioni e di ricerche in materia di paesaggio conformemente agli articoli 5, 6 e 11 della presente Convenzione ;
- d. d'incoraggiare, in applicazione dell'articolo 13 della presente Convenzione, programmi di salvaguardia, di gestione e di assetto dei paesaggi transfrontalieri ;
- e. di approvare l'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" e di concedere la "Denominazione" paesaggistica europea" in virtù degli articoli da 17 a 23 qui di seguito ;
- f. di sottoporre ogni cinque anni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa una relazione sulla situazione e sull'evoluzione delle politiche paesaggistiche delle Parti e di rivolgere detta relazione, per informazione, all'Assemblea parlamentare e al Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa del Consiglio d'Europa ;
- g. di facilitare la cooperazione europea nel settore del paesaggio in particolare sollecitando contributi finanziari da parte di organismi pubblici o privati per l'applicazione della presente Convenzione, che verrebbero ad aggiungersi ai normali contributi delle Parti ;
- h. di preparare gli emendamenti necessari alla Convenzione e di esaminare quelli che sono stati proposti conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, qui appresso.

Ris.53

CAPITOLO V - DENOMINAZIONE PAESAGGISTICA EUROPEA

Articolo 17 : Definizione

Possono vedersi attribuire la "Denominazione paesaggistica europea" gli enti locali e regionali che nell'ambito della politica paesaggistica abbiano instaurato misure di salvaguardia, di gestione e/o di assetto di un paesaggio particolare, facendo prova di un'efficacia sostenibile.

Articolo 18 : Procedura

- 1) Il Comitato europeo del paesaggio definisce e pubblica i criteri in base ai quali attribuisce la Denominazione paesaggistica europea.
- 2) Le collettività locali e regionali che lo desiderino possono rivolgere una richiesta al Comitato europeo del paesaggio. Enti locali e regionali transfrontalieri possono essere candidati, così come raggruppamenti di collettività locali e regionali, purché gestiscano insieme il paesaggio in questione.
- 3) In base all'esame della domanda sottoposta in esecuzione del paragrafo 2 qui di seguito e dei criteri da esso enunciati, il Comitato europeo del paesaggio può attribuire la "Denominazione paesaggistica europea" per un periodo di tre anni non rinnovabile.

Articolo 19 : Effetti

- 1) La "Denominazione paesaggistica europea" impone alle collettività locali e regionali che ne sono titolari di badare alla manutenzione e alla salvaguardia sostenibile delle zone paesaggistiche di loro competenza. Queste collettività possono fruire dei consigli del Comitato europeo del paesaggio.
- 2) I paesaggi che abbiano ottenuto la Denominazione servono ad incoraggiare gli enti locali e le Regioni a fare un uso pertinente dei vari mezzi giuridici, economici, tecnici e di partenariato esistenti e a mostrare che una politica paesaggistica equilibrata costituisce un mezzo privilegiato di sviluppo del loro territorio.

CAPITOLO VI - PAESAGGI D'INTERESSE EUROPEO

Articolo 20 : Definizione

Possono essere iscritti sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" i paesaggi nazionali o transfrontiera che offrano un carattere eccezionale e rivestano un interesse particolare per i cittadini europei intesi complessivamente.

Articolo 21 : Procedura

- 1) Il Comitato europeo del paesaggio definisce e pubblica i criteri in base ai quali un paesaggio può venir iscritto sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo".

- 2) Ciascuna delle Parti può sottoporre al Comitato europeo del paesaggio una domanda d'iscrizione sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" di paesaggi che si trovino sul proprio territorio. Due o più Parti possono sottoporre una domanda congiunta per quanto concerne un paesaggio transfrontiera.
- 3) Ogni domanda dev'essere accompagnata da una documentazione tecnica che identifichi e valuti il paesaggio in questione e giustifichi dell'interesse europeo che esso offre rispetto ai criteri menzionati al paragrafo 1 sopraccitato.
- 4) In base alle domande presentate dalle Parti in esecuzione del paragrafo 2 di cui sopra e dei criteri da esso enunciati, il Comitato europeo del paesaggio decide o meno dell'iscrizione sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" dei paesaggi nazionali o transfrontalieri interessati, previa consultazione dello Stato (o degli Stati) di cui trattasi e, all'occorrenza, delle autorità locali o regionali e delle associazioni interessate. L'iscrizione può avvenire soltanto con il consenso dello Stato interessato (o degli Stati interessati).
- 5) L'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" è oggetto di una pubblicazione regolarmente aggiornata.

Articolo 22 : Effetti

- 1) Le Parti s'impegnano a tutelare particolarmente i paesaggi iscritti sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" conformemente ai principi enunciati nella presente Convenzione e in applicazione di un capitolato d'onere stabilito dal Comitato europeo del paesaggio in occasione di ogni iscrizione. I paesaggi iscritti fungono da modello per una buona gestione dei paesaggi e per campagne d'informazione e di sensibilizzazione del pubblico.
- 2) Le Parti interessate all'iscrizione sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" presentano ogni tre anni una relazione al Comitato europeo del paesaggio.
- 3) Quest'ultimo può, dopo audizione della Parte interessata (o delle Parti interessate) e consultazione delle autorità locali e regionali e delle associazioni interessate, sopprimere l'iscrizione di un paesaggio dall'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" nel caso in cui non rispettasse il capitolato d'onere previsto al paragrafo 1 sopraccitato e non corrispondesse ai criteri previsti all'articolo 21.1 *supra*.

Articolo 23 : Cooperazione internazionale

- 1) L'iscrizione sull'"Elenco dei paesaggi d'interesse europeo" può essere autonoma o cumulativa con l'iscrizione sull'*Elenco del patrimonio mondiale* in applicazione della Convenzione dell'Unesco riguardante la tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale.
- 2) Una cooperazione scientifica e un coordinamento fra il Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco e il Comitato del paesaggio ricollegato al Consiglio d'Europa potrebbero essere oggetto di un accordo fra l'Unesco ed il Consiglio d'Europa in applicazione dell'articolo 13.7 della Convenzione di cui al paragrafo 1 *supra*.
- 3) Il Comitato europeo del paesaggio può determinare una cooperazione formale con le altre organizzazioni internazionali e con i programmi intergovernativi interessati dalla tutela, dalla gestione e dall'assetto del paesaggio europeo.

CAPITOLO VII - CLAUSOLE FINALI

Articolo 24 :

- 1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- 2) La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dalla Convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
- 3) Per ogni firmatario che esprimerà successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 25 :

- 1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, di propria iniziativa o su proposta del Comitato europeo del paesaggio, invitare l'Unione europea ad aderire alla presente Convenzione, con una decisione presa alla maggioranza prevista all'articolo 20 (d) dello statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità degli Stati Parte aventi diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
- 2) Per ogni Stato aderente o per l'Unione europea in caso di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 26 :

- 1) Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui non si applicherà la presente Convenzione, con riserva dell'applicazione dell'articolo 2.
- 2) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, in seguito, con una dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a tutto il territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- 3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in tale dichiarazione, con notificazione rivolta al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Articolo 27 :

- 1) Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione rivolgendo una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- 2) La denuncia entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario generale.

Articolo 28 :

- 1) Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- 2) Il loro testo è presentato per iscritto al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che a sua volta lo trasmetterà, almeno due mesi prima della riunione del Comitato europeo del paesaggio, agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario e ad ogni Parte contraente.
- 3) Ogni emendamento è adottato dal Comitato europeo del paesaggio a maggioranza dei tre quarti dei voti.
- 4) Ogni emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che l'abbiano accettato, il primo giorno del mese successivo all'accettazione di un periodo di un mese dalla data in cui tre Parti membri del Consiglio d'Europa avranno informato il Segretario Generale della sua accettazione.

Articolo 29 :

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato avente aderito alla presente Convenzione e all'Unione europea aderente :

- a. Ogni firma.
- b. Il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
- c. Ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 24, 25, 26 e 28.
- d. Ogni relazione stabilita in applicazione degli articoli 15 e 22.
- e. Ogni decisione presa in virtù delle disposizioni dell'articolo 16.
- f. Ogni notificazione fatta in virtù dell'articolo 27.
- g. Ogni altro atto, notificazione, informazione o comunicazione connessa con la presente Convenzione.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a....., il 19....., in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché ad ogni Stato o all'Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Ris.53

ALLEGATO AL PROGETTO PRELIMINARE DI CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO

Provvedimenti giuridici e/o finanziari in vista della salvaguardia, della gestione e dell'assetto dei paesaggi

1. Integrazione delle considerazioni paesaggistiche nell'ambito della concezione e dell'attuazione dei programmi concernenti le zone naturali tutelate.
2. Promulgazione di uno statuto speciale per i paesaggi la cui qualità, rarità e/o interesse storico e naturale giustifica un provvedimento particolare di salvaguardia.
3. Elaborazione di programmi o di piani prospettivi volti a determinare le caratteristiche dei paesaggi che saranno trasmessi alle future generazioni.
4. Possibilità di chiedere alle pubbliche amministrazioni interessate, nazionali, regionali e/o locali, di adottare provvedimenti di salvaguardia, di gestione o di assetto paesaggistico degli spazi di cui esse siano proprietari o gestori nonché, all'occorrenza, la loro apertura al pubblico.
5. Elaborazione di piani paesaggistici su scala locale o regionale, segnatamente per le zone particolarmente danneggiate o in rapida evoluzione, prevedendo, all'occorrenza, l'elaborazione di nuovi paesaggi a seconda delle esigenze delle popolazioni interessate.
6. Integrazione del paesaggio negli attuali strumenti di pianificazione urbanistica e di assetto territoriale su scala locale, regionale e nazionale e, in particolar modo in presa in considerazione del valore del paesaggio negli fascicoli di domanda di licenza edilizia.
7. Integrazione degli obiettivi di qualità paesaggistica per la realizzazione delle grandi opere pubbliche e delle infrastrutture come anche nelle politiche settoriali in materia di ambiente, di agricoltura, di silvicoltura, di trasporti, di sviluppo sociale, culturale, industriale, minerario e turistico.
8. Valutazione delle conseguenze del progetto sul paesaggio nell'ambito degli studi d'impatto ambientale.
9. Obbligo fatto al proprietario privato di un bene che rientri in una zona il cui paesaggio sia stato previamente identificato e valutato, di prendere provvedimenti di salvaguardia, di gestione o di assetto del paesaggio di cui esso sia il principale gestore, conformemente agli obiettivi di qualità paesaggistica precedentemente stabiliti.
10. All'occorrenza, acquisizione di un bene da parte dei pubblici poteri o da parte degli organismi privati senza scopo di lucro, per preservare un paesaggio di alta qualità, gravemente minacciato.
11. In caso di urgenza, possibilità d'intervento diretto e circoscritto delle pubbliche autorità responsabili della tutela dei paesaggi eccezionali o gravemente minacciati, per poterli salvaguardare.

12. Promulgazione di provvedimenti d'incentivazione finanziaria e/o fiscale volti a garantire una salvaguardia, una gestione o assetti paesaggistici più maggiormente efficaci. Questi provvedimenti dovranno tener conto dei vari bisogni degli enti locali e regionali interessati.
13. Incoraggiamento a qualsiasi persona, pubblica o privata, a stipulare, con agricoltori, con proprietari fondiari o con organizzazioni non governative, dei contratti paesaggistici per la salvaguardia, la gestione e/o l'assetto del paesaggio.

Ris.53

ALLEGATO II

Alla quarta Sessione Plenaria del Congresso, i Delegati non hanno presentato alcuna proposizione.